

info@x-car.it
Tel. +39 3472617787
+39 011 22 00 239
Fax +39 011 22 07 232



**Dati per bonifico bancario IBAN: IT12K0306930940100000003085
BIC BCITITMM**

Corso Grosseto 194 10148 Torino

X-CAR s.n.c. PI: 09664450013

PROPOSTA D'ACQUISTO VEICOLO D'OCCASIONE

DATA

Soggetto d'Imposta **SI** | **NO** CODICE FISCALE PARTIVA IVA

Il Sig.....nato il
Nato a.....Residente
Via.....N.....CAP
Email.....Tel:.....Cell:.....
(se ditta e/o società) Ragione sociale:.....

Propone di acquistare il veicolo sottoscritto:

Marca.....ModelloColore
Targa.....Telaio.....Km
Prezzo concordato (come determinato in base all'art.3 delle CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO) €
Voltura €
Minivoltura €
Garanzia come da allegato €
Lavori concordati €
Totale €

Per il quale propone il pagamento come segue:

Versamento alla sottoscrizione della presente proposta €.....
(come previsto dall'art. 2 delle condizioni generali d'acquisto)
Valore stimato del veicolo usato €.....
Intestatario.....
marcamodello.....
targaanno fabbricazione.....
Contante a saldo prima della consegna €.....
n.....rate mensili da €.....cad. €.....
Leasing (vedi allegato) **Totale Pagamento €**

La consegna, salva la tolleranza prevista dall'art.4.3 delle Condizioni Generali d'Acquisto, dovrà avvenire entro.....
giorni dalla data di sottoscrizione della presente proposta.

Note.....

Con la sottoscrizione della presente Proposta d'acquisto l'interessato dichiara di essere preventivamente informato ed espressamente acconsente che i dati forniti:
siano conservati nell'archivio informatico e/o cartaceo della Concessionaria;
siano utilizzati dalla stessa nonché da enti e società esterne a essa collegate per l'adempimento di obblighi di legge, contrattuali e fiscali nonché per gli utilizzi di natura amministrativa, commerciale e promozionale derivante dall'attività esercitata.
Dichiara inoltre di aver preso atto che gli è riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi secondo quanto previsto dall'art. 14 della L. n. 675/96 e che per far valere i propri diritti potrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dati.

Data Firma del Proponente (per la Società timbro e firma del legale rappresentante)

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

ART. 1. OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 1.1 Con la sottoscrizione della presente "Proposta di Acquisto" e delle sue relative "Condizioni Generali" il proponente, di seguito definito "Acquirente", manifesta la propria volontà di acquistare il veicolo innanzi descritto, che dichiara di avere accuratamente visionato e provato e che accetta nello stato di fatto e nelle condizioni generali di usura in cui si trova.
- 1.2 Il contratto sarà perfezionato quando l'acettazione da parte del Concessionario, di seguito indicato "Venditore", espressa mediante la "Conferma dell'ordine d'acquisto", verrà a conoscenza dell'Acquirente; oppure qualora non dovesse pervenire all'Acquirente, nei sette giorni successivi alla sottoscrizione della presente proposta, comunicazione scritta di rifiuto della stessa, oppure nel caso in cui prima di tale termine dovesse intervenire la consegna del veicolo.

ART.2 CAPARRA CONFIRMATORIA E ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

- 2.1 A garanzia degli impegni qui viene ad assumere, l'Acquirente accompagna la proposta di acquisto con il versamento della somma indicata nella proposta stessa, tale somma dovrà essere pari almeno al 10% del prezzo totale, salvo quanto diversamente pattuito. Qualora, per qualsiasi motivo, all'atto della sottoscrizione della proposta d'acquisto dovrà essere versata una somma di importo inferiore, l'Acquirente si impegna, entro i 3 giorni successivi, all'ulteriore versamento fino alla concorrenza dell'importo come sopra definito. Trascorso tale termine, il contratto si intenderà risolto per inadempimento dell'Acquirente.
- 2.1.1 Quietanza della somma versata all'atto della sottoscrizione della presente proposta sarà rilasciata dal Venditore mediante apposita ricevuta o riascibo di copia della presente proposta di acquisto.
- 2.2 Il versamento di cui al punto 2.1 è irrefutabile.
- 2.3 All'accelerazione della proposta la somma di cui al punto 2.1 deve essere considerata quale caparra confirmatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 1385 C.C.
- 2.4 Al momento dell'adempimento la somma versata come caparra confirmatoria verrà imputata al pagamento del prezzo.
- 2.5 In aggiunta a quanto previsto al punto 2.1 l'Acquirente sarà ritenuto inadempiente qualora non dovesse adempiere una qualsiasi delle obbligazioni previste nei successivi articoli 5, 6 e 10. In tal caso il Venditore sarà autorizzato a trattenerne l'importo versato a titolo di caparra, fatte salve tutte le facoltà di cui all'art. 1385 C.C.
- 2.6 Nell'ipotesi prevista al successivo art.4 o in caso di sua inadempimento, il Venditore sarà tenuto unicamente, entro 10 giorni dalla comunicazione del recesso da parte dell'Acquirente, a restituire la caparra secondo le modalità previste dell' art. 1385 comma 2° C.C. con esclusione esplicita del diritto al risarcimento di danni.

ART. 3 PREZZI

- 3.1 Il prezzo concordato è comprensivo dell'IVA e delle eventuali spese accessorie.
A carico dell'Acquirente, fatte salve diverse pattuazioni, rimangono:
Le spese di trasferimento della proprietà
L'imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)
I costi connessi al trasferimento di eventuali veicoli usati ceduti a parziale compensazione del saldo del prezzo.
Pure a carico dell'Acquirente sono la tassa di possesso, l'Assicurazione R.C. ed eventuali altri oneri collegati alla compravendita del veicolo.
- 3.2 Del completamento delle pratiche di trapasso di proprietà del veicolo sarà incaricata l'Agenzia preselezionata dal Venditore.
- 3.3 L'importo di tutte le spese connesse al trasferimento di proprietà, qualora a carico dell'Acquirente, dovranno essere da questi corrisposti al Venditore. Qualora, però, questi dovesse ritenere opportuno, potrà concordare con l'Agenzia l'addebito diretto in contassegno all'Acquirente.
- 3.4 Il Venditore si impegna a mantenere invariato il prezzo fino alla data di consegna del veicolo, che però, potrà modificarsi in aumento o in diminuzione a seguito della introduzione, dopo la data di sottoscrizione della proposta di acquisto e prima della consegna del veicolo, di disposizioni legislative o amministrative che comportino aggravii o diminuzioni di tributi e/o nuovi oneri comunque collegati con la compravendita.

ART. 4 CONSEGNA

- 4.1 Appena il veicolo sarà pronto per la consegna, il Venditore ne effettuerà la "messa a disposizione" all'Acquirente. Per "messa a disposizione" si intende la comunicazione, in qualsiasi forma effettuata, con la quale il Venditore avvisa l'Acquirente che il veicolo è disponibile per il trasferimento di proprietà.
- 4.2 La consegna è pattuita presso il negozio di vendita al pubblico del Venditore.
- 4.3 La data di consegna, se indicata nella proposta di acquisto, è vincolante, ferma restando la tolleranza di ulteriori 45 giorni. Trascorso tale termine, l'Acquirente potrà risolvere il contratto.
- 4.4 Il diritto di risolvere il contratto deve essere comunicato per iscritto dall'Acquirente entro 15 giorni dalla scadenza del termine di tolleranza di cui sopra. Nel caso in cui l'Acquirente non esercitasse tale diritto, il termine di tolleranza si intenderà tacitamente prorogato di ulteriori 30 giorni, allo scadere dei quali, l'Acquirente avrà diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta la Venditore.

ART.5 PAGAMENTI

- 5.1 L'Acquirente dovrà provvedere al pagamento del saldo del prezzo entro 3 giorni dalla comunicazione della messa a disposizione del veicolo e, comunque, prima della consegna dello stesso. Qualora il pagamento non fosse effettuato entro tale termine, l'Acquirente sarà considerato inadempiente ed il Venditore avrà diritto di trattenerne l'importo versato a titolo di caparra confirmatoria. Rimane inoltre inapplicabile il suo diritto di fare valere le altre facoltà connesse dall'art.1385 C.C.
- 5.2 L'importo a saldo del prezzo concordato dovrà essere versato per contanti presso la sede del Venditore. Qualora il Venditore dovesse accettare mezzi di pagamento diversi da quello innanzi indicato, il saldo si intenderà validamente effettuato solo alla evidenza del buon esito del pagamento stesso.
- 5.3 Qualora dovesse essere richiesto da parte dell'Acquirente un finanziamento rateale, a parziale saldo del prezzo, oppure l'Acquirente intendesse stipulare un contratto di leasing o di renting, solo l'acettazione della relativa proposta configurerà pagamento. In caso di mancata accettazione della proposta, l'Acquirente sarà obbligato a versare quanto dovuto per contanti o secondo le altre modalità che il Venditore dovesse accettare.
- 5.4 L'acquirente sarà ugualmente considerato inadempiente qualora non dovesse far pervenire tempestivamente al Venditore i documenti necessari per il trasferimento di proprietà del veicolo.
- 5.5 Ricevuto il saldo, il Venditore provvederà, nei tempi tecnici necessari, alla consegna del veicolo.

ART.6 RITIRO DEL VEICOLO

- 6.1 È fatto obbligo all'Acquirente di ritirare il veicolo entro 7 giorni dalla data di effettuazione del saldo. Trascorso tale termine, opera, ai fini della responsabilità del Venditore, quanto previsto dall'art. 1768 C.C.
- 6.2 Qualora l'Acquirente decidesse di incaricare della esecuzione delle pratiche di trasferimento di proprietà una Agenzia di sua fiducia, per il ritiro del veicolo dovrà esibire al Venditore il nuovo certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A. e la carta di circolazione aggiornata.

ART.7 RESPONSABILITÀ

- 7.1 Tutte le responsabilità per i danni derivanti dalla circolazione, detenzione ed inestazione del veicolo, a partire dalla data di consegna dello stesso, saranno a carico dell'Acquirente. Questi si obbliga anche a sollevare il Venditore o l'Insiatario del veicolo da ogni pretesa di terzi (compresi gli Enti Amministrativi e Fiscali) derivante da disposizioni civiliistiche e fiscali in vigore.

ART. 8 INCARICATI ALLA VENDITA

- 8.1 Gli incaricati alla vendita, siano essi dipendenti, agenti o intermediari in genere del Venditore sono sorniti di ogni e qualsiasi potere di rappresentanza. L'Acquirente non potrà invocare per l'attribuzione di diritti non strettamente conformi ai patti di cui sopra eventuali deroghe o concessioni o tolleranze già praticate, né manifestazioni di volontà che non risultino per iscritto.

ART. 9 DIRITTO DI RECESSO

- 9.1 Per le vendite conduse durante la visita dell'operatore commerciale al domicilio o al posto di lavoro dell'Acquirente quando lo stesso sia soggetto privato, e per le vendite conduse in area pubblica o aperta al pubblico e concessa all'Acquirente la facoltà di recesso dell'ordine di acquisto (art.1-2° L. n°50/92). In tal caso l'Acquirente potrà disdire la propria ordinazione mediante comunicazione scritta al Venditore entro 7 giorni dalla sottoscrizione della proposta.

ART. 10 VEICOLI USATI

- Presupposto che, qualora il veicolo usato, ceduto a compensazione parziale del prezzo pattuito per il veicolo acquistato, fosse intestato a persona diversa dall'Acquirente, questi garantisce, sotto la sua piena responsabilità, di essere legittimato a completare atti di responsabilità e a fornire attestazioni giuridicamente rilevanti in ordine al veicolo stesso per effetto di mandato rilasciatogli dall'Insiatario. Il ritiro del veicolo usato è subordinato alle seguenti condizioni:
- 10.1 L'Insiatario del veicolo usato è impegnato a fornire, ai più tardi al momento precedente la consegna del veicolo acquistato, i documenti necessari al trasferimento di proprietà del veicolo usato ed a sottoscrivere gli atti e i documenti necessari al trasferimento dello stesso. Il costo degli atti rimane a carico del cedente il veicolo usato.
 - 10.2 Il veicolo usato deve essere regolarmente collaudato, iscritto al P.R.A. e deve essere fornito delle attestazioni comprovanti gli adempimenti periodici della revisione e di quelli comprovanti l'avvenuto pagamento della tassa di proprietà al momento della consegna. Ove tali condizioni non fossero rispettate, il Venditore si potrà rifiutare di ritirare il veicolo usato o potrà richiedere l'immediata regolarizzazione della situazione di inadempimento.
 - 10.3 Il veicolo usato deve essere libero da qualsiasi vincolo, privilegio o gravame anche di natura fiscale.
 - 10.4 L'anno di immatricolazione è effettivamente quello indicato. Il veicolo usato non ha mai subito incidenti tali da modificare le normali condizioni del veicolo e, comunque tali, da causare stato di pericolo.
 - 10.5 I chilometri indicati sulla strumentazione sono quelli effettivamente percorsi e nessuna manomissione è stata effettuata della strumentazione stessa.
 - 10.6 Il veicolo usato deve essere depositato presso il Venditore alla data di sottoscrizione della presente proposta di acquisto, ovvero alla data di consegna del veicolo acquistato, ma prima di tale consegna, se l'Acquirente richiede di trattenerlo fino a tale data.
 - 10.7 Il venditore, ove dovesse concedere all'Acquirente di trattenerne il proprio veicolo, si riserva di verificare che le condizioni dello stesso siano le medesime risultanti dalla "Schieda di valutazione veicoli occasione" compilata all'atto della sottoscrizione della presente proposta di acquisto. In caso di peggioramento non dovuto alla normale usura, il valore concordato sarà conseguentemente ridotto e l'Acquirente verserà in contanti la differenza. Nel caso in cui il peggioramento dovesse essere di rilevante entità, il Venditore avrà il diritto di non accettare il veicolo.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni innanzi esposte, come pure l'aver tacito circostanze, di cui ai punti precedenti, rilevanti in ordine allo stato del veicolo, configurerà l'inadempimento dell'Acquirente, con il diritto da parte del venditore, di rifiutare il ritiro del veicolo usato e di pretendere il saldo del veicolo acquistato per contanti.

ART. 11 ACCORDI PARTICOLARI

11. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che deroghe o concessioni rispetto alle condizioni di cui ai punti precedenti saranno valide solo se pattuite esclusivamente per iscritto.

ART. 12 FORO ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE

12. Le parti contraenti concordano che per qualsiasi controversia possa sorgere tra loro per l' interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e comunque, correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, Foro esclusivamente competente sarà quello ove ha sede il Venditore.

RINVIO ALLA NORMA DI LEGGE – Attuazione direttiva 1999/44CE – Decreto Legislativo n°24 del 2 Febbraio 2002. Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge. La polizza convenzione lascia impregiudicati i diritti di cui il Beneficiario è titolare ai sensi degli articoli 1519 bis e seguenti del Codice Civile. Concordati per la durata di **12 MESI** trattandosi di beni usati art. 1519 SEXIES.

FIRMA DEL PROPONENTE

(per le società timbro e firma del legale rappresentante)